

Ammissione alle scuole professionali di base a tempo pieno e alle scuole di maturità professionale

### Art. 19 cpv. 1

<sup>1</sup>Alle scuole di cui all'art. 13 lett. b) e c) sono ammessi gli allievi con la licenza dalla scuola media che soddisfano le condizioni di ammissione alle scuole medie superiori o che raggiungono una media qualificata; gli altri candidati devono sottoporsi ad un esame.

Tipologia delle scuole specializzate superiori

**Art. 10** <sup>1</sup>Nel Cantone sono organizzate scuole specializzate superiori nei settori:

- a) della tecnica;
- b) dell'albergheria, della ristorazione e del turismo;
- c) dell'economia;
- d) delle professioni sanitarie;
- e) del lavoro sociale e della formazione degli adulti;
- f) delle arti, delle arti applicate e del design.

<sup>2</sup>L'istituto cantonale che si occupa della formazione continua, segnatamente nel settore degli operatori della formazione professionale, della pubblica amministrazione e dei corsi per adulti, è assimilato dal profilo amministrativo alle scuole specializzate superiori.

<sup>3</sup>Nelle scuole specializzate superiori i corsi possono essere organizzati per la frequenza a tempo pieno o parallela all'esercizio di un'attività professionale.

Altre collaborazioni con l'Istituto universitario federale per la formazione professionale

### Art. 23 cpv. 2

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può affidare all'istituto compiti di valutazione di innovazioni e di sperimentazioni nella scuola.

## II.

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 23 settembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica legge nel Foglio ufficiale (ris. 24 settembre 2015 n. 139)

Per i Servizi del Gran Consiglio  
Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 29 settembre 2015

Scadenza del termine di referendum: 13 novembre 2015

## Legge

### sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP); modifica

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 marzo 2015 n. 7061 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**I.**

La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) è modificata come segue:

**Art. 4 cpv. 4**

<sup>4</sup>È considerata elaborazione sistematica l'operazione che implica regolarità o durata (per opposizione all'elaborazione di dati nel singolo caso di necessità).

**Motivi giustificativi**

**Art. 6** <sup>1</sup>I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale.

<sup>2</sup>L'elaborazione di dati nel singolo caso può essere giustificata anche dalla necessità per l'adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata.

<sup>3</sup>La base legale prevede, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

**Principi**

**Art. 7** <sup>1</sup>I dati personali possono essere elaborati soltanto in modo lecito.

<sup>2</sup>L'elaborazione dei dati deve essere conforme al principio della buona fede.

<sup>3</sup>I dati personali e il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari all'adempimento del compito.

<sup>4</sup>I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti.

<sup>5</sup>I dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richieda, completi.

**II.**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 23 settembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica legge nel Foglio ufficiale (ris. 24 settembre 2015 n. 140)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 29 settembre 2015

Scadenza del termine di referendum: 13 novembre 2015